

Nuova costruzione

Cos'è:



Sono considerati interventi di nuova costruzione:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune
- la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
- interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi qualificano come interventi di nuova costruzione (anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree) oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale
- realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto dove è necessario eseguire lavori che causano una trasformazione permanente del suolo inedificato
- gli altri interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non sono compresi nelle altre tipologie di intervento definite dall'articolo 3, comma 1 del [Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380](#) [1].

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento. **Descrizione dei titoli abilitativi:**

Per gli interventi di nuova costruzione, occorre richiedere e farsi rilasciare il [permesso di costruire](#) [2] ([Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10](#) [1]).

In alternativa è possibile presentare [segnalazione certificata di inizio attività](#) [3] (articolo 23 del [Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380](#) [1]) per:

- interventi di nuova costruzione previsti da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- nuove costruzioni che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise indicazioni plano-volumetriche.

Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre richiedere e farsi rilasciare esclusivamente il [permesso di costruire](#) [2] ([Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, art. 54, com. 1](#) [4]).

[Normativa di riferimento](#) [5]

Termine normativa: Nuova costruzione

0

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/intervento-edilizio/nuova-costruzione>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380>

[2] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/permesso-di-costruire-pdc-1>

[3] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-0>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12>

[5] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Nuova%20costruzione&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme